

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28/6/1958 E SUCCESSIVE MODIFICHE PER I DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI

Il giorno 22 Marzo 1965, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Modena, plla presenza del 1° Segretario Dr. LEONIDA FALGHERA,

f r a

l'Associazione Commercianti della Provincia di Modena, rappresentata dal suo Presidente Dr. CARLO BALDONI, presenti il Vice Presidente Cav. LUIGI VACCARI, nonché i Signori: Dr. FRANCESCO DELLA CASA, Dr. CARLO SEVERI e VITTORIO BARONE, assistiti dal Vice-Direttore dell'Associazione Comm. DANTE REBUTTINI

e

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dalla Signora MARIA GUERRA; l'Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dalla Sig. MARINO PIZZIRANI; l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal Sig. GIANCARLO DOTTI,

si é stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo al C.C.N.L. 28/6/1958 e successive modifiche di cui agli Accordi Nazionali 20/2/1961; 22/7/1961; 22/10/1962; 19/12/1963, da valere per il personale dipendente da aziende commerciali di Modena e Provincia, ai cui sono applicabili gli accordi medesimi.

ART. 1 - Con decorrenza 1° Gennaio 1964, il trattamento economico, al lordo delle ritenute di Legge, spettante al personale dipendente da Aziende commerciali cui é applicabile il presente contratto integrativo provinciale, é quello indicato nelle tabelle di seguito riportate:

RAGGRUPPAMENTO

PAGÀ MENSILE CONGLOBATA

	<u>UOMINI</u>	<u>DONNE</u>
A-1	100.225	95.214
A-2	93.328	88.662
B-1 superiori 21 anni	72.164	68.656
inferiori 21 anni	70.690	67.156
B-2 superiori 21 anni	70.236	66.725
inferiori 21 anni	68.762	65.324
B-3 superiori 21 anni	68.989	65.540
inferiori 21 anni	67.401	64.031
C-1 superiori 21 anni	54.700	51.965
dai 20 ai 21 anni	54.280	51.566
dai 19 ai 20 anni	49.230	46.769
dai 18 ai 19 anni	49.230	46.769
dai 17 ai 18 anni	43.760	41.572
C-2 superiori 21 anni	52.000	49.400
dai 20 ai 21 anni	51.685	49.100
dai 19 ai 20 anni	46.800	44.460
dai 18 ai 19 anni	46.800	44.460

Archivio Circolo Confedilavoratori Provinciale

	dai 17 ai 18 anni	41.600	39.520
C-3	superiori 21 anni	48.600	46.170
	dai 20 ai 21 anni	48.285	45.870
	dai 19 ai 20 anni	43.740	41.553
	dai 18 ai 19 anni	43.740	41.553
	dai 17 ai 18 anni	38.880	36.936
C-4	superiori 21 anni	47.700	45.315
	dai 20 ai 21 anni	47.175	44.816
	dai 19 ai 20 anni	42.930	40.784
	dai 18 ai 19 anni	42.930	40.784
	dai 17 ai 18 anni	38.160	36.252
D-1	superiori 20 anni	53.500	50.825
	dai 18 ai 20 anni	51.200	48.640
	dai 16 ai 18 anni	42.800	40.660
D-2	superiori 20 anni	48.500	46.075
	dai 18 ai 20 anni	46.400	44.080
	dai 16 ai 18 anni	38.800	36.860
D-3	superiori 20 anni	47.500	45.125
	dai 18 ai 20 anni	42.750	40.613
	dai 16 ai 18 anni	38.000	36.100
Limitatamente ai: fattorini, portapacchi, guardiani, custodi, portieri;			
	dai 18 ai 20 anni	42.750	40.613
	dai 16 ai 18 anni	35.625	33.844
	inferiori ai 16 anni	33.250	31.588
D-4	superiori 20 anni	45.600	43.320
	dai 18 ai 20 anni	41.040	38.988
	dai 16 ai 18 anni	34.200	32.490
	inferiori ai 16 anni	31.920	30.324
E-1	superiori 20 anni	52.000	49.400
	dai 18 ai 20 anni	49.800	47.310
	dai 16 ai 18 anni	41.600	39.520
E-2	superiori 20 anni	47.700	45.315
	dai 18 ai 20 anni	45.600	43.320
	dai 16 ai 18 anni	38.160	36.252
	inferiori 16 anni	38.160	36.252
E-3	superiori 20 anni	47.000	44.650
	dai 18 ai 20 anni	42.300	40.185
	dai 16 ai 18 anni	37.600	35.720
	inferiori 16 anni	37.600	35.760

APPRENDISTI

	Superiori 20 anni	39.512	37.537
	dai 19 ai 20 anni	38.076	36.173
	dai 18 ai 19 anni	37.358	35.490
	dai 17 ai 18 anni	28.381	26.962
	dai 16 ai 17 anni	26.642	25.310
	inferiori 16 anni	18.383	17.464

PER DETERMINARE LA PAGA

A - <u>GIORNALIERA</u>	Retribuzione mensile diviso 26
B - <u>SETTIMANALE</u>	Retribuzione giornaliera moltiplicato 6
C - <u>QUINDICINALE</u>	Retribuzione mensile diviso 2
D - <u>ORARIA</u>	Retribuzione giornaliera diviso 6.

Art. 2 - Le retribuzioni di cui alle soprariportate tabelle valgono per i Comuni di Modena, Carpi, Vignola e Sassuolo, nonché per i dipendenti delle aziende vinicole di tutti i Comuni della Provincia.

Ad eccezione delle particolarità di cui sopra, le retribuzioni si intendono ridotte della percentuale del 2%.

ART. 3 - Ai minimi salariali indicati nelle tabelle di cui all'art. 1 del presente Accordo si aggiungono: gli assegni familiari in quanto spettanti, stabiliti dalla Legge e disposizioni in vigore, nonché la indennità di contingenza.

L'indennità di contingenza sarà aggiornata in aumento o in diminuzione in relazione alle eventuali variazioni che si verificassero in applicazione delle disposizioni relative all'accordo sulla scala mobile.

Gli stipendi, i salari e le indennità sono soggetti alle trattenute di Legge.

I minimi salariali di cui sopra debbono intendersi remunerativi dello intero orario normale di 8 ore giornaliera e 48 settimanali per il personale in genere, di 9 o 10 ore giornaliera e 54 o 60 settimanali, per il personale a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia, giusto quanto stabilito dal successivo art. 4.

ART. 4 - Personale a lavoro discontinuo - Durata del lavoro.

Con riferimento all'art. 35 del C.C.N.L. 28/6/1958 e successive modifiche, il personale classificato a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia fra quello di cui alla tabella approvata con R.D. 6/12/1923, n. 2657 e successive modifiche ed aggiunte è il seguente: custodi, guardiani notturni e diurni, personale addetto alla estinzione degli incendi, fattorini nelle aziende fino a 5 dipendenti, uscieri, inservienti, pesatori, autisti e personale addetto al trasporto di merci o persone, purché non compiano anche operazioni di carico e scarico, stallieri e addetti al governo degli animali da trasporto, sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro, commessi di negozio nei centri abitati fino a 30.000 abitanti, addetti alla sorveglianza degli imoianti frigoriferi, personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, addetti alle pompe stradali per la distribuzione dei carburanti (pompisti).

La durata del lavoro noemake per il personale sopra elencato viene stabilito in:

- Dieci ore giornaliere per i custodi, guardiani diurni e notturni, portieri, uscieri, inservienti e addetti alla estinzione degli incendi.
- Otto ore e mezzo per gli autisti e personale addetto al trasporto di merci e persone che non compiano operazioni di carico e scarico.
- Nove ore giornaliere per tutto il rimanente personale.

ART. 5 - Interruzione dell'orario giornaliero

In relazione all'art. 32 del Contratto nazionale si stabilisce (fermi i limiti di durata massima dell'orario di lavoro) che il periodo di interruzione dell'orario giornaliero di lavoro resta fissato in un minimo di due ore.

Ciò salvo altre disposizioni delle Autorità competenti che stabiliscono l'orario di apertura e chiusura dei negozi e nel caso sia contemplato un periodo di interruzione più breve.

ART. 6 - COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

Le aziende hanno facoltà di trattenere ai dipendenti che fruiscono del vitto (due pasti giornalieri) un importo pari a 1/5 (un quinto) della retribuzione globale (comprensiva dell'indennità di contingenza).

In caso di somministrazione contemporanea del vitto completo e di alloggio, la trattenuta da effettuare sulla retribuzione globale come sopra indicata, non potrà essere superiore ad 1/4 (un quarto) della retribuzione stessa.

Per la sola concessione dell'alloggio, la trattenuta non potrà essere superiore ad 1/10 (un decimo) della stessa retribuzione globale come sopra specificata.

ART. 7 - MISSIONI E TRASFERIMENTI

Per quanto attiene alle diarie relative a missioni e trasferimenti, si fa riferimento al titolo XII del C.C.N.L. 28/6/1958 e successive modifiche di cui all'art. 12 del C.C.N.L. 22/7/1961.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Le controversie individuali e plurime devono essere sottoposte allo esame delle Organizzazioni Sindacali contraenti del presente contratto, per un tentativo di conciliazione.

In caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, le controversie stesse verranno demandate all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O., per un ulteriore ~~can~~ esperimento conciliativo.

ART. 9b- COTTIMO

Ad integrazione dell'art. 84 del C.C.N.L., si stabilisce che, nel caso che il lavoratore venga retribuito a cottimo, dovrà essergli garantita una paga media mensile, settimanale o giornaliera superiore ai minimi contrattuali fissati per la stessa tariffa.

La misura di tale maggiorazione é concordata nel 15 (quindici) per cento.

./.

ART. 10 - I cali e le perdite di cottura, le tare, ecc. delle merci affidate ai gestori saranno determinati con convenzioni scritte fra i datori di lavoro ed i gestori interessati, in relazione alla ubicazione dei locali, alle condizioni ambientali e stagionali.

In caso di divergenza fra le parti la determinazione sarà demandata ad una Commissione arbitrale di tre membri dei quali:

- uno rappresentante dei datori di lavoro;
- uno rappresentante dei lavoratori;
- un terzo - presidente - scelto fra gli esperti di comune accordo e, in difetto, designato dal Presidente della Camera di Commercio.

A titolo puramente indicativo, si riportano le percentuali massime riconosciute per i generi di massime consumo: -

Acciughe salate in latte.....	20%
Agnello.....	2%
Conserva in latte di Kg. 5.....	10%
Conserva in latte di Kg. 10.....	8%
Farina bianca e gialla in sacchi interi (p.l.).....	11%
Formaggio fresco e stagionato.....	1%
Lardo, pancetta stesa e strutto.....	1%
Lonza e carne fresca.....	2%
Prosciutto cotto.....	5%
Prosciutto stagionato.....	25%
Riso in sacchi interi (p.l.).....	1%
Salumi in genere e pancetta arrotolata.....	2%
Ricotta.....	1%
Sgombri all'olio.....	15%
Tonno, tonnetto, ventresca all'olio.....	15%
Zucchero in sacchi interi (p.l.).....	1%

ART. 11 - Per tutte quanto non contemplato nel presente contratto provinciale integrativo, le parti fanno riferimento alle norme ed alle disposizioni del Contratto Nazionale per i dipendenti di aziende commerciali, stipulato il 28/6/1958, nonché alle successive modifiche di cui agli accordi in data 20/2/1961; 22/7/1961; 22/10/1962; 19/12/1963, ed alle disposizioni di Legge.

ART. 12 - Il presente contratto entra in vigore il 1° Gennaio 1964 e scadrà il 30 Giugno 1965, intendosi rinnovato tacitamente di anno in anno, qualora non venga disdettato entro il mese di Marzo.

Qualora venga disdettato nel termine prescritto, e sempre che entro tale termine siano presentate le relative richieste, il nuovo contratto decorrerà dal 1° Luglio successivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti

p. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

p. L'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE

p. L'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.

